

TI_GERICHTE 17.2003.13 vom 3. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.13

FR: TI_GERICHTE 17.2003.13 du 3 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2003.13 del 3 maggio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Stando agli accertamenti del Giudice della Pretura penale, durante l'aperitivo e la cena della festa nuziale l'accusato aveva bevuto in tutto quattro bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di vino rosso (consid. D). Per quanto riguarda le bevande alcoliche ingerite dopo l'incidente, l'accusato aveva dichiarato che, non avendo trovato nel rustico dei parenti bicchieri da 1 dl, aveva usato un bicchiere per l'acqua da 1.5 o 2 dl, riempiendolo tre volte con vino rosso (per un quantitativo stimato in circa 4.5 dl) e in seguito, per un po' meno della metà, con del cognac (consid. 2). L'istruttoria non avendo approfondito questo punto, il primo giudice si è dipartito dalla versione più favorevole all'accusato, quantificando il vino rosso ingerito tra le ore 03.30 e le 04.00 in 4.5 dl e il cognac in circa 0.5 dl (consid. 4). E siccome l'accusato pesa 80 kg, egli ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso alcolemico dovuto a tali bevande. Ammettendo, nuovamente nell'ipotesi più favorevole all'accusato, una fase di assorbimento di 120 minuti, per il giudice di merito la fase di espulsione di 0.1 g ‰ l'ora era iniziata alle ore 06.00 (consid. 4), sicché alle 07.00 il tasso doveva corrispondere a 0.87 g ‰ e alle 07.40 (ora del prelievo) a 0.80 g ‰. Deducendo dal tenore minimo della perizia (1.56 g ‰) 0.80 g ‰ (e non 0.60 g ‰, come sosteneva l'accusa), si ottiene un tasso di alcolemia, al momento dell'incidente (ore 02.30), di 0.76 g ‰. Donde la non punibilità dell'interessato (consid. 4).

E. 3

A mente della pubblica accusa l'assoluzione dell'accusato dall'imputazione di circolazione in stato di ebbrietà è arbitraria nella misura in cui il giudice ha determinato il tasso di alcolemia sulla base di parametri assolutamente aleatori, fondandosi unicamente sulla versione fornita in aula dall'accusato. Il Procuratore pubblico sottolinea che, in occasione del prelievo del sangue e anche nel verbale di polizia, l'interessato aveva indicato la quantità di alcool ingerito dopo l'incidente in tre bicchieri di vino rosso e un bicchiere di cognac. Tali dati non sono mai stati messi in discussione, tant'è che l'analista chimico si è basato su di essi per stabilire il tasso di alcolemia al momento critico e il decreto di accusa già tiene conto delle deduzioni operate nella perizia. Arbitrariamente inoltre il primo giudice ha applicato, per il Procuratore pubblico, il principio in dubbio pro reo a semplici affermazioni addotte dall'accusato al dibattimento sulla pretesa capienza dei bicchieri per l'acqua. Né spettava al giudice improvvisarsi analista chimico e calcolare il tasso di alcolemia, trattandosi di un accertamento specialistico che va eseguito da un laboratorio autorizzato e riconosciuto dall'autorità federale.

E. 4

A torto il Procuratore pubblico censura di arbitrio l'accertamento del primo giudice riguardo alla capienza del bicchiere usato dall'accusato per bere vino e cognac fra le ore 03.30 e le 04.00. Certo, il fatto di credere all'imputato quando ha asserito che, non avendo trovato nel rustico un bicchiere da 1 dl, aveva bevuto da uno di quelli comunemente usati per l'acqua, da 1.5 o 2 dl, può forse apparire opinabile. Se non che, proprio per la mancanza di un'istruttoria predibattimentale più approfondita su questo punto, l'accertamento non può sicuramente dirsi insostenibile. Ai fini del giudizio ci si deve quindi fondare sull'accertamento che l'accusato ha bevuto in quel lasso di tempo 4.5 dl di vino rosso e circa 0.5 dl di cognac.

E. 5

Per giurisprudenza, in casi normali il giudice può calcolare l'alcolemia nel sangue al momento dei fatti senza far capo a un perito, partendo dal momento in cui è avvenuto il prelievo (DTF 116 IV 239 consid. 2 pag. 241). La fattispecie in esame non configura tuttavia un "caso normale", già per la circostanza che dopo l'infortunio l'accusato ha bevuto ancora 4.5 dl di vino rosso e circa 0.5 dl di cognac. Oltre a ciò, il primo giudice ha determinato in 0.97 g ‰ il tasso di alcolemia causato dalle citate bevande fondandosi sul peso dell'accusato (80 kg) e addizionando 0.67 g ‰ a 0.30 g ‰, ma senza che sia dato di capire quali siano i criteri del calcolo. Sulla provenienza dei dati, intanto, tutto si ignora. Perché poi tre bicchieri di vino rosso da 1.5 dl provochino un tasso di alcolemia di 0.67 g ‰ e 0.5 dl di cognac corrispondano a un tasso di 0.30 g ‰ mal si comprende. Per di più, non è detto che l'alcolemia causata da bevande diverse possa determinarsi semplicemente addizionando i tassi causati dall'una e dall'altra bevanda. Anzi, nella pratica i calcoli possono rivelarsi assai complessi e nel dubbio vanno affidati a uno specialista (Bussy/ Rusconi , Commentario LCStr, 3ª edizione, 1996, n. 2.4 a ad art. 91, pag. 692). Sotto questo profilo la sentenza impugnata non resiste perciò alla critica di arbitrio.

E. 6

A mente del Procuratore pubblico, indipendentemente dal censurato proscioglimento, il giudice ha irrogato una pena eccessivamente mite, e quindi arbitraria oltre che contraria ai dettami del diritto federale. In effetti -prosegue- egli ha riservato in sentenza una sola frase sulla commisurazione della pena, senza dare motivazione alcuna sui criteri adottati per giustificarla. Quest'ultima censura si rivela fondata. a) Per l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. b) Per diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei motivi della sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto o all'autore da egli considerati, in modo che sia dato di verificare l'esame di tutti gli aspetti determinanti e la loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli paiono senza importanza o di peso trascurabile. Egli non è tenuto nemmeno a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena inflitta, permettendo di seguire il ragionamento da egli adottato (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 con richiami; CCRP, sentenza del 20 maggio 2003 in re Ministero Pubblico c./ M. consid. 3). In concreto il giudice della Pretura penale ha così motivato l'entità della pena inflitta riguardo alla condanna per infrazione alle norma della circolazione: "L'infrazione dev'essere così confermata e sanzionata con la multa, atteso tra l'altro che all'accusato nemmeno può essere addebitata una velocità eccessiva nella

circostanza" (consid. 5); e per quanto concerne l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio: "Anche in questo caso la condanna alla pena pecuniaria appare congruamente commisurata alle colpe ed alle circostanze personali del reo" (consid. 8 in fine). Ora, sapere se – come afferma il Procuratore pubblico – con tale sanzione il primo giudice abbia irrogata una pena eccessivamente mite e quindi arbitraria presuppone una disamina degli elementi considerati ai fini della decisione. c) Nel caso specifico il giudice di merito si è limitato a infliggere una multa di fr. 1'000.–, come si è visto, perché l'accusato andava assolto dall'accusa di circolazione in stato di ebbrietà. Non consta però che il giudice abbia considerato l'insieme dei fattori preposti dall'art. 63 CP alla commisurazione della pena. Nulla si evince dalla sentenza impugnata, ad esempio sulla gravità della colpa, sul peso della precedente condanna del 27 novembre 2000 a una pena detentiva di 30 giorni, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, cumulata con una multa di fr. 1'200.–, per circolazione in stato di ebbrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio, sulla reale incidenza del proscioglimento rispetto alla pena proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, sull'incidenza del concorso delle infrazioni oggetto della condanna sull'ammontare della multa (art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) e sulle effettive condizioni economiche del soggetto (art. 48 n. 2 CP).

E. 7

Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico, gli atti vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale (art. 296 cpv. 2 CPP) perché statuisca di nuovo sull'accusa di circolazione in stato di ebbrietà e sulla commisurazione della pena riferita alle condanne per infrazione alle norme della circolazione stradale e per inosservanza dei doveri in caso di infortunio e, dandosene il caso, anche alla condanna per guida in stato di ebbrietà, compresa l'eventuale revoca della sospensione condizionale della durata di 4 anni concessa alla pena detentiva di 75 giorni per circolazione in stato di ebbrietà, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio di cui al decreto di accusa del 25 novembre 2002 del Procuratore pubblico e, infine, sulla tassa di giustizia e sulle spese quantificate in fr. 650.– (sentenza, pag. 11).

E. 8

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP). L'imputato avendo postulato a torto la reiezione del ricorso, non si giustifica di attribuirgli ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.-- b) spese fr. 100.-- fr. 600.-- sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a: – Procuratore pubblico _____; – _____; – avv. _____; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario